

## Stock Options - Circolare Agenzia Entrate n. 1/E del 19 gennaio 2007

martedì 20 febbraio 2007 12.25

Riteniamo utile per le imprese associate, in particolare per quelle quotate in borsa e con piani di stock options per i dipendenti, riepilogare in maniera sintetica quanto previsto dalla circolare in oggetto che fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni di carattere fiscale sulla materia (decreto legge 2/10/2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2006 n. 286).

Assegnazioni effettuate a decorrere dal 3 ottobre 2006 anche se i piani sono stati deliberati in data anteriore.

Perché si possa fruire dell'esenzione dalla nuova disciplina fiscale occorrono le seguenti condizioni:

- 1) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
- 2) che al momento in cui l'opzione è esercitabile la società risulti quotata in mercati regolamentati;
- 3) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento della assegnazione e l'ammontare corrisposto al dipendente.

Importante è il chiarimento che l'Agenzia delle Entrate fa sul primo punto quello relativo al "vesting period" che non può essere inferiore a tre anni. Tale condizione va verificata secondo le specifiche previsioni contenute nei piani deliberati dalle società e per i piani in corso, già deliberati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, qualora non prevedano un termine per l'esercizio della opzione oppure prevedano un termine inferiore ai tre anni, possono essere adeguati per poter usufruire dell'agevolazione, senza che tali modifiche costituiscano fattispecie novative.

Per quanto riguarda il punto 2) è necessario che le azioni risultino effettivamente negoziate nei mercati regolamentati al momento in cui l'opzione è esercitabile.

Per quanto riguarda invece il punto 3) l'oggetto del vincolo, ai fini dell'imposizione fiscale, è

costituito dalla differenza tra il valore nominale dei titoli assegnati e l'ammontare pagato dall'assegnatario per l'esercizio dell'opzione.

Assegnazioni effettuate nel periodo che va dal 5 luglio 2006 al 2 ottobre 2006 anche se i piani sono stati deliberati in data anteriore

Per tali assegnazioni sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto legge n. 223/2006 tra le quali quella del "vincolo retributivo" ovvero che il valore delle azioni assegnate non sia complessivamente superiore nel periodo di imposta, alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo di imposta precedente, e la necessità di detenzione quinquennale di tutte le azioni ricevute.

Cordiali saluti – Il Direttore Generale – Massimo Cappelli